



COMUNE DI TORRETTA

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta Comunale

N. 43 del Registro

Addì, 15/06/2020

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: "Piano del fabbisogno del personale Triennio 2020/2022 e Piano Assunzionale anno 2020".

L'anno *duemilaventi*, il giorno *quindici* del mese di *giugno*, alle ore *12:00* e seguenti in Torretta nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. dell'08/08/2019, con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:

1	Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola	Vice Prefetto	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
2	Dott. Francesco Milio	Vice Prefetto Aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3	Dr.ssa Antonietta Maria Manzo	Funzionario Econ.Finanz.	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Perla Gravante in qualità di Segretario Comunale, in modalità di Videoconferenza dal Comune di Torretta e a ciò abilitata ai sensi dell'art. 73, comma 1 - D.L. 18/2020 e Decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 23/03/2020.

Il collegamento avviene tramite Whatsapp e il Segretario attesta la presenza della Commissione.



COMUNE DI TORRETTA
(Città Metropolitana di Palermo)

Oggetto: "Piano del fabbisogno del personale Triennio 2020/2022 e Piano Assunzionale anno 2020".

Premesso che con D.P.R. in data 8 agosto 2019 il consiglio comunale di Torretta (PA) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e la gestione dell'Ente è stata affidata ad una Commissione Straordinaria che esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
 - l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel

quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Considerato che dal 2019 ai sensi del DL/2019 art. 14 bis possono essere utilizzati i resti assunzionali dell'ultimo quinquennio;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la nota a firma del Responsabile del Settore Finanziario Maria Stella Candela del 03.06.2020 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, allegata alla presente proposta;

Preso atto che tale valore è superiore al valore di rientro della maggiore spesa;

Rilevato quindi che per l'anno 2020:

- il tetto massimo della spesa di personale è pari al valore certificato nel rendiconto dell'anno 2018: € 1.295.455,57, allegato alla presente proposta;

- il Consiglio comunale programmerà un percorso di riduzione della soglia percentuale per rientrare in un valore inferiore a (B), incrementando le entrate correnti e/o riducendo le spese di personale;
- nel frattempo, peraltro, l'ente può assumere rispettando il limite di spesa precedente, nonché il *turn over* disponibile;

Visto l'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita:

"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

Visto l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90: *"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

Atteso che, con deliberazione n.25/2014, la Corte dei Conti - Sezione autonomie ha chiarito che, a decorrere dall'anno 2014, il parametro a cui fare riferimento per il contenimento della spesa del personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che deve, pertanto, considerarsi un valore di riferimento statico;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non

può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, su richiamato che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: “Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 40 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Piano del fabbisogno del personale triennio 2019-2021 e Piano assunzionale anno 2019*" in base al quale:

- sono state effettuate nell'anno 2019 n. 36 stabilizzazioni di personale contrattista ai sensi della L.R. n. 27/2016 e n.8/2018 a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali;
- in data 04/02/2020 si è proceduto all'incremento orario contrattuale dell'assistente sociale cat. "D" da 15 a 20 ore settimanali con utilizzo di resti assunzionali pari ad €5.225,80 ;
- in data 04/05/2020 con utilizzo dei resti assunzionali pari ad € 32.416,29 si è provveduto ad assumere un dipendente cat. D" Istruttore direttivo tecnico tramite il tentativo di utilizzo di graduatoria di vincitori di concorso di comune viciniore;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 34,38.%;

Vista la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 predisposta dal Segretario comunale sulla base delle direttive impartite dalla Commissione Straordinaria e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che dal 31/12/2018 è tornato in vigore l'art. 3 del DL 90/2014 e pertanto le percentuali della capacità assunzionale è fissata per tutti gli Enti Locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente;

Considerato che nell'Ente a partire dall'anno 2014 si sono verificate cessazioni di personale con oneri occupazionali, come indicati nella tabella che segue, nella considerazione che il totale della capacità assunzionale risulta già decurtato della somma di €. 24.689,02 relativo alla capacità assunzionale 2015, in quanto somme destinate alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità di cui all'art. 1 comma 424 L. 190/2015 mentre non vi sono state cessazioni per il 2016;

**RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA QUINQUENNIO 2014/2015/2016/2017/2018 e
2019/2020/2021**

ANNO DI RIFERIMENTO	PERCENTUALE TURN OVER	IMPORTO
Capacità assunzionale teorica 2014 <i>(cessati e non sostituiti anno 2013)</i>	60 % di € 37.660,95	€ 22.596,57
Capacità assunzionale teorica 2015 <i>(cessati e non sostituiti anno 2014)</i>	60% di 41.148,38	- € 24.689,02 Quota riservata Enti Area vasta
Capacità assunzionale teorica 2016 <i>(cessati e non sostituiti anno 2015)</i>	Non ci sono state cessazioni	€ 0,00
Capacità assunzionale teorica 2017 <i>(cessati e non sostituiti anno 2016)</i>	25% di € 35.802,29	€ 8.950,57
Capacità assunzionale teorica 2018 <i>(cessati e non sostituiti anno 2017)</i>	25% di € 72.274,3	€ 18.068,57
Capacità assunzionale teorica 2019 <i>(cessati e non sostituiti anno 2018)</i>	100% di 0 Non ci sono state cessazioni	€ 0,00
Capacità assunzionale teorica 2020 <i>(cessati e non sostituiti anno 2019)</i>	100% di € 119.508,38	€ 119.508,38
Capacità assunzionale teorica 2021 <i>(cessati e non sostituiti anno 2020)</i>	100% di € 70.911,73	€ 70.911,73
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE		€ 240.035,82

Dato atto che:

- che la capacità assunzionale al 01/01/2020 al netto della capacità assunzionale 2015 e 2016 risulta essere di € 146.527,52;

Considerato che nel 2020 sono stati utilizzati i seguenti resti assunzionali:

- € 5.225,80 per l'incremento orario contrattuale dell'assistente sociale cat. "D" da 15 a 20 ore settimanali;
- € 32.416,29 per assumere un dipendente cat. D" Istruttore direttivo;

Dato atto, quindi, che la capacità assunzionale al netto delle capacità assunzionali già utilizzate risulta essere di €. 108.885,43;

Preso atto che la spesa media del personale è attestata per il triennio 2011/2013 ad € 1.544.487,81;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni"*.

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto in proposito il parere con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede complessivamente n. 1 posto da ricoprire mediante concorso pubblico per l'assunzione di un dipendente cat. D settore amministrativo -contabile cui si procederà previo esperimento delle procedure D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 – 2022 è inferiore alla spesa potenziale massima;

Dato atto che:

- il Comune ha rispettato per l'anno 2019 il vincolo del pareggio di bilancio e se ne prevede il rispetto anche per l'anno 2020;
- il Comune non è strutturalmente deficitario né dissestato;
- il Comune ha rispettato i vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss., legge 296/2006 e se ne prevede il rispetto anche conteggiando le nuove assunzioni;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 dell' 11/10/2019 ha verificato, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 165/2001, l'insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale dipendente in servizio presso l'Ente;
- è stato approvato con delibera della C.S. n. 14 del 10/12/2019 il conto consuntivo 2018;
- con delibera della C. S. n. 50 del 20/12/2019 è stata approvato lo schema di Bilancio 2019/2021;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria. n. 14 del 11/10/2019 è stato adottato il Piano di azioni positive per il triennio 2019/2021 di cui all'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 196/2000;
- che il con la conversione in legge del D.L. 18/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato rinviato al 31 luglio 2020;
- che con la conversione in legge del D.L. n. 18/2020 il termine di approvazione del conto consuntivo 2019 è stato rinviato al 30/06/2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;



Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022** quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2020-2021-2022**, dando atto che lo stesso:
 - E' stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
 - *non prevede* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
3. Di dare atto che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
 - di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica tramite pec all'indirizzo protocollo dfp@mailbox.govemo.it, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
 5. Di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
 6. Dare atto che il Piano Triennale del fabbisogno è suscettibile di variazione ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
 7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Perla Gravante
Perla Gravante

Piano delle assunzioni Anno 2020

ANNO 2020	Posti da ricoprire a tempo pieno 36 ore	n. posti da ricoprire a tempo parziale a 24 ore	n. posti da ricoprire a tempo parziale a 21 ore	Costo annuo per verifica rispetto budget assunzionale	Modalità di reclutamento	Butget assunzionale utilizzato
Istruttore contabile Cat. D	1	/	/	/	Concorso esterno	€ 32.416,29
TOTALE COMPLESSIVO	1					€ 32.416,29

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2021 : non si prevede al momento alcun tipo di assunzione

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022: non si prevede al momento alcun tipo di assunzione





COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764
c.f. 80020560829 - p.i. 00744660820
e-mail: sindaco.torretta@libero.it

CALCOLO VALORE SOGLIA ART. 33, C. 2, D. L. N. 34/2019 D. M. 17.03.2020

Spesa personale 2018 (macroaggregato 101): € 1.295.051,77 (impegni)

Spesa personale 2018 (macroaggregato 103): € 403,80 (impegni)

Totale spesa personale 2018: € 1.295.455,57 (impegni)

Accertamenti entrate correnti 2016: € 4.145.364,22

Accertamenti entrate correnti 2017: € 3.902.854,94

Accertamenti entrate correnti 2018: € 4.266.823,42

Media degli accertamenti entrate correnti: € 4.105.014,19

FCDE 2018 bilancio assestato 2018: € 336.536,36

Media accertamenti - FCDE 2018 = € 4.105.014,19 - € 336.536,36 = € 3.768.477,83

Rapporto spesa personale 2018/media entrate correnti (al netto FCDE) = €
 $1.295.455,57 / 3.768.477,83 = 34,38\%$

Li 03.06.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Maria Stella Candela



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
TOTALE MISSIONE 60 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623,44	0,00	0,00	0,00	16.623,44
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione anticipazione di tesoreria											
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	4.265.051,77	85.437,09	1.756.337,66	56.334,19	0,00	0,00	16.623,44	0,00	0,00	49.653,97	3.259.815,96

Oggetto: "Piano del fabbisogno del personale Triennio 2020/2022 e Piano Assunzionale anno 2020".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Torretta li, 11 GIU 2020.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Dr.ssa Perla Gravante*)

Perla Gravante

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché l'assenza delle condizioni che possono determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Torretta li, 11 GIU 2020.



II RESP.LE SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
GESTIONE RISORSE
(*Sig.ra Maria Stella Candela*)



COMUNE DI TORRETTA

15 GIU 2020

PROTOCOLLO N.

№ 6624

COMUNE DI TORRETTA (PA)

Oggetto: parere del revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione alla Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni della Giunta comunale avente ad oggetto: " Piano del fabbisogno del personale Triennio 2020/2022 e piano assunzionale anno 2020 ". Il sottoscritto Dott. Alfonso Munda, quale revisore unico del Comune di Torretta, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 Ottobre 2018:

- VISTA La proposta deliberativa alla commissione straordinaria con i poteri e le attribuzioni della G.C. di cui all'oggetto, trasmessa a questo revisore con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 267/2000;

- CONSIDERATO che l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/197 N. 449 e s.m.i., stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano rispettino il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa

di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- **CONSIDERATO** che sulla base delle previsioni di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014, l'organo di revisione deve attestare il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di assunzioni;

- **CONSIDERATO** che, il Comune di Torretta, avendo una popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, è stato sottoposto nel corso del 2015 alla disciplina del patto di stabilità interno e, pertanto, soggetto ai vincoli stabiliti dalla legge;

- **CONSIDERATO**, che il Comune di Torretta non è strutturalmente deficitario, che ha rispettato i vincoli sul contenimento della spesa per il personale e che, per l'anno 2019, ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio prevedendone il rispetto anche per l'anno in corso;

- **CONSIDERATO** che la spesa per il personale, per l'anno 2020, rientra nei limiti della media del triennio 2011/2013;

- **CONSIDERATO**, inoltre, che la Regione assicura la copertura finanziaria delle procedure di stabilizzazione del personale precario per l'esercizio finanziario 2018 e per gli anni dal 2019 e fino al 2038;

- **CONSIDERATO** che con deliberazione n. 13 dell'11/10/2019, la Commissione Straordinaria ha verificato l'insussistenza di sovrannumero o eccedenza di personale dipendente;

- **CONSIDERATO** che questo organo di revisione, con parere del 30/5/2020, ha accertato la coerenza del Piano Triennale del fabbisogno di personale con le disposizioni di cui al D.M. 17/3-2020 e sul



mantenimento degli equilibri di bilancio;

- DATO ATTO che non si prevedono ulteriori assunzioni per gli anni 2021 e 2022;

- VISTI gli allegati :

il piano delle assunzioni per l'anno 2020;

il prospetto di calcolo del valore soglia (art. 33 c.2 D.L. 34/2019);

- TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale e del parere di regolarità contabile del responsabile del settore Amministrativo-Finanziario

- RITENUTO che non sussistono rilievi di sorta.

In esecuzione del disposto dell'art. 239 della legge 267 del 18/8/200, come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 712/2012 n. 213:

ESPRIME


Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame, avente ad oggetto :

“ Piano del fabbisogno del personale Triennio 2020/2022 e piano assunzionale anno 2020 “ .


Ragusa 14/06/2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Alfonso Munda




Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola



Dott. Francesco Milio

Dr.ssa Antonietta Maria Manzo

(Firmato digitalmente)



Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Perla Gravante)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul *sito* www.comune.torretta.pa.it dal ___/06/2020 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.

Torretta li, _____.

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Perla Gravante)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **15/06/2020**.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta li, **15/06/2020**.



Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Perla Gravante)